

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2244 del 07/05/2021
Oggetto	Società FGT FONDERIE LEGHE LEGGERE SRL in Comune di Terre del Reno - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di PRODUZIONE DI PEZZI IN ALLUMINIO DA FUSIONI E LORO FINITURA autorizzata con atto di AUA DETAMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2303 del 06/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 5127/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **FGT FONDERIE LEGHE LEGGERE SRL** con sede legale in Comune di Terre del Reno, Via Statale, 329/A – Sant’Agostino - ed impianto in Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP Comune di Terre del Reno n. 2526 del 04/02/2021. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di **PRODUZIONE DI PEZZI IN ALLUMINIO DA FUSIONI E LORO FINITURA** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 04/02/2021 trasmessa dallo SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 10/02/2021 con il n. PG/2021/21384 presentata al SUAP Comune di Terre del Reno in data 04/02/2021 dalla Società **FGT FONDERIE LEGHE LEGGERE SRL** dalla Sig.ra Alessandra Melloni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Terre del Reno, Via Statale, 329/A – Sant’Agostino - CF 01566350383 - ed impianto in Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di **PRODUZIONE DI PEZZI IN ALLUMINIO DA FUSIONI E LORO FINITURA** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - l’introduzione di una nuova emissione **E6**, derivante dall’attività di recupero sabbie tramite distaffatore, così come prescritta nel verbale 363/2020 del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Ferrara in seguito a sopralluogo effettuato in data 03.03.2020 presso la sede unica dello stabilimento della Società in oggetto. L’ispezione è stata condotta per verificare la corretta gestione dell’aria di filtraggio nel sistema di recupero sabbie/resine

- una modifica non sostanziale riguardante l'emissione **E4** che prevede il convogliamento nell'emissione già esistente di effluenti provenienti da altre attrezzature utilizzate non in continuo (una sbavatrice ed una sabbiatrice), senza modifica degli inquinanti emessi o della portata;
- Preso atto, che a seguito della richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio Territoriale riguardante le emissioni in atmosfera ed in particolare le emissioni diffuse, la Società in oggetto, nella documentazione integrativa inviata, ha proposto, per quanto riguarda le emissioni diffuse provenienti dalla “linea di formatura verde” e dalla “linea di formatura chimica”, la loro captazione e convogliamento nell'emissione **E3** senza variazioni del volume di effluente trattato in quanto trattasi di processi discontinui.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

– Preso atto che nella documentazione allegata all’istanza la Società in oggetto dichiara l’invarianza delle matrici ambientali scarichi idrici ed impatto acustico;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione Unica Ambientale atto AUA DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae;

– Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- introduzione di una nuova emissione **E6**, derivante dall’attività di recupero sabbie tramite distaffatore;
- il convogliamento nell’emissione già esistente **E4** di effluenti provenienti da altre attrezzature utilizzate non in continuo, senza modifica degli inquinanti emessi e della portata;
- il convogliamento nell’emissione già esistente **E3** di effluenti diffusi provenienti dalle lavorazioni della “linea di formatura verde” e della “linea di formatura chimica”.

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell’atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae;
- Vista la richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio territoriale riguardante le emissioni diffuse PG/2021/27158 del 19/02/2021;
- viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del comune di Terre del Reno e assunte al PG di Arpae in data 06/04/2021 con il n. PG/2021/53006, nelle quali si propone, per quanto riguarda le emissioni diffuse provenienti dalla “linea di formatura verde” e dalla “linea di formatura chimica”, la loro captazione e convogliamento nell'emissione **E3** senza variazioni del volume di effluente trattato in quanto trattasi di processi discontinui;
- visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Terre del Reno in merito all'impatto acustico, e all'assetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, trasmesso dal SUAP del comune di Terre del Reno assunto al PG di Arpae con la medesima nota in data 06/04/2021 con il n PG/2021/53006;
- vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale con valutazione favorevole in merito alle emissioni in atmosfera PG/2021/57969 del 14/04/2021, nella quale vengono valutati i limiti degli inquinanti per la nuova emissione ed aggiornati quelli per le emissioni **E3** ed **E4** alla luce delle modifiche proposte;
- vista l'istruttoria di Arpae – Sac Ferrara in merito all'emissione **E5** che nell'atto AUA DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae, era autorizzata in regime ex art. 272 comma 2, e che ora viene autorizzata ex art. 269 (senza limiti di materiale giornaliero da trattare e consumo di olio annuale) in quanto rientrante in uno stabilimento autorizzato in via ordinaria.
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae

delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP Comune di Terre del Reno alla Società **FGT FONDERIE LEGHE LEGGERE SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Terre del Reno, Via Statale, 329/A – Sant'Agostino - CF 01566350383 - ed impianto in Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale, per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE DI PEZZI IN ALLUMINIO DA FUSIONI E LORO FINITURA** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A** denominata **E2, E3, E4, E5 ed E6**;
2. l'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 Forni fusori	E3 Raffreddamento fusioni	E4 Taglio alluminio	E5 sabbiatura	E6 recupero sabbie
Portata (Nm ³ /h)	17.000	35.000	700	3.450	9.000
Durata (h/giorno)	8	8	5	5	8
Altezza minima (m)	9	8	9	9	8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	20	10	10	10	10
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200	--	--	--	--
Cloro e i suoi composti espressi come HCl	20	20	---	--	--
Fluoro ed i suoi composti espressi come HF	5	5	--	--	--
Alluminio ed i suoi composti	--	5	--	--	--
Monossido di Carbonio	100	--	--	--	--
C.O.V. (espressi come C organico totale)	--	50	--	--	--
Sistema di abbattimento	--	Idrociclone	Filtro a maniche	Filtro depolveratore a ciclone	Filtro a manica

3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E2, E3, E4, E5 ed E6** con **frequenza annuale**;
4. L'altezza minima dei camini deve essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri
5. al fine di diminuire la presenza di emissioni diffuse la Società in oggetto dovrà provvedere alla periodica e frequente pulizia della pavimentazione dei locali interni e dei piazzali esterni; a tal fine la Società in oggetto presenterà entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto una procedura scritta al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae** riguardante l'organizzazione di tale attività;

6. per quanto riguarda l'emissione **E6**:
- 6.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E6**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
- 6.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione E6 deve essere **messe a regime**;
- 6.3. dalla data di messa a regime della emissione **E6**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
7. Per quanto riguarda l'emissione **E3**, per la quale è previsto l'inserimento di prescrizioni riguardanti nuovi inquinanti, a seguito del convogliamento in quest'ultima delle emissioni diffuse provenienti dalla "linea di formatura verde" e dalla "linea di formatura chimica", la Società in oggetto dovrà entro 60 giorni da ricevimento del presente atto effettuare autocontrolli miranti alla verifica del rispetto dei nuovi limiti. I risultati di tali autocontrolli dovranno essere inviati al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
8. Per quanto riguarda l'emissione **E4**, per la quale è previsto l'abbassamento del limite dell'inquinante "Materiale Particellare" a seguito del convogliamento in quest'ultima di effluenti provenienti da altre attrezzature utilizzate non in continuo (una sbavatrice ed una sabbiatrice), senza modifica degli inquinanti emessi o della portata, la Società in oggetto dovrà entro 60 giorni da ricevimento del presente atto effettuare autocontrolli miranti alla verifica del rispetto del nuovo limite. I risultati di tali autocontrolli dovranno essere inviati al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

Per le fasi di carico e scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Terre del Reno, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale AUA DET-AMB-2019-631 del 11/02/2019 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP Comune di Terre del Reno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.